

REGOLAMENTO (CEE) N. 926/88 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 1988****che sospende il rilascio di titoli MCS per taluni prodotti della floricoltura**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 643/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricoltura importati in Portogallo menzionati nell'allegato XXII dell'atto di adesione⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3925/87⁽²⁾, ha stabilito i massimali indicativi previsti dall'articolo 251, paragrafo 1 del citato atto per taluni prodotti della floricoltura;

considerando che a norma dell'articolo 252 dell'atto di adesione, se dall'esame dell'andamento degli scambi intracomunitari emerge un aumento significativo delle importazioni realizzate o prevedibili e tale situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo di importazione del prodotto per la campagna di commercializza-

zione in corso, o per una parte di essa, la Commissione decide secondo una procedura d'urgenza le misure conservative necessarie;

considerando che per le piante ornamentali (sottovoci 0602 99 91 e 0602 99 99 della nomenclatura combinata) il massimale indicativo per il periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno 1988 è superato; che occorre sospendere qualsiasi ulteriore rilascio di titoli per il prodotto in progetto; che tale misura comporta il rigetto delle domande pendenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il rilascio di titoli MCS per le piante ornamentali (sottovoci 0602 99 91 e 0602 99 99 della nomenclatura combinata) è sospeso fino al 22 aprile 1988.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 26.